

N. 2371-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BASINI)

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sull'organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), adottati dall'Assemblea delle Parti nel corso della XIX Riunione, tenutasi a Parigi il 16 gennaio 1996

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro delle finanze

e col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione sull'organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), a fronte dell'evoluzione del mercato del settore, è stata oggetto di alcuni emendamenti convenuti dagli Stati membri. Si è voluto infatti introdurre nel sistema la figura dei «Firmatari multipli», ispirata al principio di liberalizzazione, che allarga la partecipazione alla capacità spaziale e agli organi EUTELSAT

a nuovi attori; nel contempo si assicurano la parità di trattamento e l'introduzione di principi di maggior competitività.

Non derivano oneri per il bilancio dello Stato, e si raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge, in considerazione della necessità di tenere il passo con le mutate esigenze dei tempi.

BASINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

3 giugno 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione sull'organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EU-TELSAT), adottati dall'Assemblea delle Parti nel corso della XIX Riunione, tenutasi a Parigi il 16 gennaio 1996.

Art. 2.

2. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX della Convenzione base.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

